

Amministrazione comunale 5/06

## Determinazione n. 397 del 25/03/2013

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2311/2012, CHIARIMENTI, INTERPRETAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO - SOSTITUZIONE DEL CAPOVERSO INDICATO DALLA LETTERA D), INERENTE AGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA.

## Il Dirigente

Premesso con determinazione dirigenziale n. 2311 del 21 dicembre 2012 sono stati adottati chiarimenti e interpretazioni delle vigenti Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio Comunale, nonché ulteriori disposizioni procedurali inerenti il condono edilizio;

Richiamato in particolare quanto indicato alla lettera D) interventi di sostituzione edilizia della sopradetta determinazione dirigenziale secondo cui successivamente alla data di scadenza del titolo abilitativo risulterà legittimata la sola volumetria effettivamente ricostruita, ancorché minore di quella originaria;

Dato atto che la *sostituzione edilizia* costituisce una nuova tipologia di intervento edificatorio introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 - "Norme per il governo del territorio" e che tale disciplina è stata ulteriormente integrata a seguito della legge regionale 5 agosto 2011 n. 40;

Ritenuto necessario coordinare le disposizioni che attengono alla tipologia della sostituzione edilizia con l'intero testo normativo sia statale che regionale, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 15 c. 3 del D.p.r. 380/2001 nonché all'art. 77 c. 3 della richiamata legge regionale, le quali prevedono che, qualora gli interventi edilizi non siano ultimati nel termine stabilito, la realizzazione della parte non ultimata sia subordinata al rilascio di un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire;

Rilevata pertanto la necessità di uniformare la determinazione dirigenziale in oggetto con il più ampio dettato normativo sopra richiamato, supportato dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia Bari, sez. II, 21/2/2005 n. 668; TAR Lombardia Milano, sez. II, 19/5/2009, n. 3781; TAR Lazio Roma, sez. II, 28/6/2005, n. 5370; TAR Lazio Latina, 4/9/1986, n. 398; TAR Campania Napoli, 11/5/1983, n. 535), si ritiene opportuno sostituire la locuzione di cui alla lettera D) di detta determinazione, "successivamente alla data di scadenza dello stesso, risulterà legittimata la sola volumetria effettivamente ricostruita, ancorché minore di quella originaria" con la seguente:

" la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Tutto ciò premesso;

Amministrazione comunale

## **Determina**

- 1) di sostituire la locuzione "successivamente alla data di scadenza dello stesso, risulterà legittimata la sola volumetria effettivamente ricostruita, ancorché minore di quella originaria" con la seguente: "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCLA)" al fine di uniformare la stessa con il più ampio dettato normativo di cui in premessa e procedendo ove necessario al ricalcolo del contributo di costruzione;
- 2) di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere dinanzi al TAR della Regione Toscana o in via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni ai sensi di Legge.

Il Dirigente Mauro Di Bugno / INFOCERT SPA

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: